

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Aldo MORLINO	Presidente f.f.
- Avv. Claudio NERI	Segretario f.f.
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. S. BORSACCHI	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Silverio SICA	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.M. avverso la decisione in data 11/1/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

la ricorrente, avv. M.M. , non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. R. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. S. Borsacchi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto depositato alla segreteria del Consiglio dell'Ordine di Monza in data 13.9.2010 il signor S.B. lamentava che l'avvocato M.M., che l'aveva assistito in una

pratica di risarcimento danni conseguente ad un sinistro stradale, avvenuto il 17 giugno 2007 ed a causa del quale l'esponente aveva subito gravissimi danni alla persona con amputazione parziale dell'arto inferiore destro, si era resa responsabile di condotte deontologicamente non corrette.

In particolare il signor B. riferiva che, su sollecitazione della propria cugina, signora A. C., che era anche il suo assicuratore, aveva conferito mandato all'avvocato M. per la pratica di cui sopra; negli anni 2007 e 2008 dalla Compagnia assicuratrice della controparte erano stati versati al B., in acconto sul risarcimento dovuto, complessivi euro; nel dicembre 2008, in concomitanza con il versamento del secondo anticipo di euro, sempre a tenore dell'esposto, l'avvocato M. aveva ricevuto dallo stesso B., in contanti e senza che venisse rilasciata fattura, l'importo di euro a titolo di acconto per spese e competenze legali.

Riferisce ancora l'esponente di essere stato convocato, nel mese di marzo 2010, dall'avvocato M. che lo invitava, in quella sede, a sottoscrivere "un foglio" che gli avrebbe consentito di giungere rapidamente ad ottenere il definitivo risarcimento del danno subito senza necessità di ricorrere alle vie giudiziarie; quel "foglio", consistente nel patto di quota lite, indicava l'importo del risarcimento in euro e nella percentuale del 20% su detto importo l'ammontare del compenso da riconoscere e liquidare allo stesso legale.

Il B. riferisce ancora di essersi determinato a sottoscrivere, dopo alcune perplessità ed incertezze e trascorso un certo lasso di tempo, il patto suindicato; successivamente veniva da lui sottoscritta anche la quietanza pervenuta dalla Compagnia di assicurazione e nella quale era pure contenuta la liquidazione delle spese legali in misura pari ad euro oltre accessori fiscali.

L'esponente, ed è sempre lui a riferirlo, ottenuto il saldo del risarcimento pari ad euro (euro - ricevuti in precedenza quale acconto) si rifiutava di corrispondere all'avvocato M. la somma di euro prevista dal patto di quota lite (20% di euro) e veniva così raggiunto da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal legale ed in forza del quale quest'ultima conseguiva, a mezzo di una esecuzione presso terzi, il pagamento di quella somma.

Richiesta di chiarimenti sull'esposto, l'avvocato M. osservava di non avere violato, con riferimento al patto di quota lite, alcun divieto ed alcuna norma deontologica, atteso anche che la somma, richiesta e concordata per la prestazione professionale, non poteva ritenersi sproporzionata vuoi in considerazione della aleatorietà della

pattuizione stessa, che non consentiva di preventivare l'effettivo ammontare del risarcimento spettante al B., vuoi alla luce comunque della mole di attività che era stata svolta e che veniva dettagliatamente ed analiticamente indicata e descritta; sempre con riferimento al patto di quota lite, l'avvocato M. precisava di avere utilizzato il modello che era stato a suo tempo approvato dall'Unione lombarda degli Ordini forensi.

Negava, sempre l'avvocato M., di avere mai ricevuto quell'importo di euro del quale il B. aveva riferito nell'esposto ed aggiungeva che sempre l'esponente non aveva mai sollevato lamentela o doglianza alcuna in merito all'assistenza ricevuta dal legale in corso di mandato.

Il Consiglio dell'Ordine, all'esito della fase preliminare fin qui richiamata, in data 30.3.2011 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“1. Per violazione degli artt. 6 e 45 C.D.F. perché: -avendo assunto l'incarico professionale dal signor B. S. in epoca prossima al 17.6.2007 in relazione al risarcimento dei danni personali conseguiti a un sinistro stradale;

-avendo percepito a titolo di acconto per l'attività professionale la somma complessiva di euro (suddivisa in tre tranches corrisposte rispettivamente il 4.12.2008, il 15.12.2008 e il 23.12.2008);

-avendo ininterrottamente prestato la propria attività professionale sia stragiudiziale che giudiziale, sino a maggio 2010;

-avendo già concordato con la Compagnia assicuratrice, a quella data, l'entità del risarcimento nella misura di euro,

A)soltanto in data 19.3.2010 sottoponeva e faceva sottoscrivere al signor B. S. una dichiarazione contenente il conferimento dell'incarico professionale, peraltro già svolto in massima parte, nonché il riconoscimento di un corrispettivo per le prestazioni professionali in un ammontare pari al 20% del risultato economico che avrebbe ottenuto e che indicava in euro; somma poi effettivamente erogata dalla Compagnia assicuratrice a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza in data 12.5.2010.

Con ciò contravvenendo ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti del cliente per avergli sottoposto la soluzione, poi adottata, di un 'patto di quota lite' solo dopo aver acquisito la sicurezza del ristoro e del suo esatto ammontare, avvantaggiandosi così per l'entità del compenso pattuito.

B) percepiva la somma di euro ovvero comunque non proporzionate all'attività professionale effettivamente svolta contravvenendo così al limite posto dall'art.45 C.D.F.

Tutto ciò con la consapevolezza che la somma percepita decurtava in maniera consistente l'importo riconosciuto al proprio assistito a ristoro di una gravissima menomazione fisica.

2 Per la violazione degli artt. 6, 43 C.D.F.

A) Perché, nonostante l'importo indicato nel patto di quota lite pari ad euro, percepiva il compenso maggiore di euro

B) Perché l'importo percepito a titolo di compenso per l'attività svolta, di cui al capo 1) – euroe comunque euro– è in ogni caso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.

3. Per la violazione dell'art.15 C.D.F.

per avere incassato la somma di euro di cui al capo 1), omettendo di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi.

In Monza dal 4.12.2008 sino al 30.11.2010.”

Con atto depositato il 26.4.2011 la difesa dell'avvocato M., in coerenza alle prime deduzioni svolte con riferimento al contenuto dell'esposto, contestava la ricostruzione dei fatti contenuta in quest'ultimo e ribadiva le argomentazioni già spese in punto di insussistenza di qualsivoglia illecito deontologico; per questo veniva richiesta la revoca della delibera di apertura del procedimento disciplinare e comunque la declaratoria di assenza di ipotesi di responsabilità dell'avvocato M..

Il Consiglio dell'Ordine di Monza, all'esito di una istruttoria che, ad integrazione di quella documentale, vedeva l'escussione di alcuni testi, tra i quali lo stesso esponente, e l'audizione dell'incolpata, perveniva alla decisione fatta oggetto di ricorso e con la quale veniva riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'avvocato M. per le condotte poste in essere nell'espletamento dell'incarico professionale e di cui al capo di incolpazione; la sanzione applicata, anche alla luce del *vulnus* originario subito dall'esponente e di quello, successivo, indotto dai comportamenti del legale, veniva individuata nella sospensione per mesi quattro dall'attività professionale.

La decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale in particolare: riteneva accertata la responsabilità dell'incolpata con riferimento agli illeciti disciplinari contestati sub 1 a) e b), 2 a) e 3; escludeva la sussistenza della violazione di cui al capo 2 b) rientrando il fatto contestato nella previsione di cui agli artt. 6 e 45 C.D.F.

Il Consiglio dell'Ordine di Monza, all'esito della istruttoria svolta, ha ritenuto raggiunta la prova sul punto dell'avvenuta dazione all'avvocato M. della somma in contanti di euro, corrisposta con la tempistica e secondo le modalità che erano state indicate e riferite nell'esposto; il contenuto di quest'ultimo, che sul punto, a giudizio del Consiglio, risultava già esaustivo e credibile, trova coerente e puntuale conferma, a tenore della decisione impugnata, nelle deposizioni rese dai testi A., T. e M. mentre del tutto inattendibile ed addirittura maldestra, sempre a giudizio del Consiglio, è apparsa la testimonianza offerta dalla C..

Con riferimento poi ai capi dell'incolpazione aventi ad oggetto il patto di quota lite, il Consiglio ha ritenuto pacifica la circostanza che l'incarico professionale sia stato conferito nel giugno del 2007, e cioè nella immediatezza del sinistro, ed ha altresì ritenuto incontrovertibile, perché documentalmente provata, la circostanza che l'accordo sul compenso sia stato sottoscritto solo il 19 marzo 2010.

Sottolineata poi la irrilevanza del richiamo, operato dall'incolpata, all'avvenuto utilizzo del modello uniforme di accordo sul compenso dell'Unione Lombarda degli Ordini forensi in quanto la contestazione disciplinare attiene al momento della redazione di quell'accordo e non alla sua forma, il Consiglio evidenzia che parimenti risulta irrilevante il fatto che sarebbe stato raggiunto, tra il legale ed il cliente, un accordo verbale al momento del conferimento dell'incarico e questo perché l'art.2233, terzo comma c.c., così come modificato dalla riforma del 2006, prevede che *“sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”*.

“In altre parole” – argomenta il Consiglio – *“l'eliminazione espressa del divieto del patto di quota lite, collegata alla più generale abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, comporta la validità del patto di quota lite, fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo la forma scritta”*. Ed essendo *“ancora irrilevante”* – sono le ulteriori considerazioni svolte nella decisione del Consiglio territoriale – *“qualificare il contratto come patto di quota lite ovvero come accordo sui compensi perché l'art.2233c.c.obbliga comunque al patto scritto”* ne risulta che la sola questione centrale per la decisione si riduce a quella incentrata sul momento genetico dell'accordo. A giudizio del Consiglio dell'Ordine di Monza una corretta interpretazione del reticolo normativo in materia, che abbracci le disposizioni della legge n.248/06 combinandole con quelle vuoi del codice civile che del codice deontologico, porta necessariamente alla conclusione che l'accordo sui compensi debba essere raggiunto e redatto in forma scritta prima o al momento del conferimento

dell'incarico. Ciò anche e soprattutto per consentire al cliente, in coerenza al quadro normativo sopra richiamato, di poter operare una scelta consapevole ed informata, anche sulla base della concorrenza e della comparazione, tra diverse opzioni di assistenza legale.

Nel caso in oggetto poi, sempre a tenore della decisione fatta oggetto di ricorso, il *vulnus* della sfera deontologica si sarebbe soprattutto realizzato per il fatto che l'avvocato M. ha sottoposto al B. il patto di quota lite solo dopo avere acquisito la sicurezza del ristoro e del suo esatto ammontare, avvantaggiandosi così per l'entità del compenso pattuito. Argomenta ancora il Consiglio che dall'istruttoria svolta è risultato che l'accordo con la Compagnia di Assicurazione, che doveva liquidare il sinistro, era già stato di fatto e sostanzialmente raggiunto (tanto da essere riprodotto nel documento l'esatto importo di euro) e ciò si traduceva, per l'avvocato M., nella eliminazione di quell'elemento dell'alea la cui assenza è in contrasto con la stessa concezione e struttura del patto di quota lite che solo per l'alea consente e giustifica ipotesi di remunerazione e compenso al di sopra ed al di fuori delle normali e fisiologiche determinazioni.

Pervenuta alla declaratoria di responsabilità per la incolpazione di cui al capo 1 A), ad analoga conclusione la decisione del Consiglio territoriale approda per la incolpazione di cui al capo 1 B risultando sproporzionato, rispetto all'attività svolta, il compenso percepito dall'avvocato M. e pari alla somma totale di euro; né la conclusione muta qualora si ipotizzi la minor somma di euro, quest'ultima in ogni caso pacifica ed incontrovertibile.

I raffronti operati con il tariffario professionale, e di cui alle simulazioni in concreto riscontrabili ed operate nella decisione impugnata, consentono al Consiglio dell'Ordine di individuare, nell'ipotesi più favorevole per l'incolpata, un documento arrecato al cliente pari ad euro che ascende ad euronegli altri casi. Disattese le argomentazioni della difesa dell'avvocato M. in punto di quantificazione del valore della pratica, il Consiglio sottolinea il particolare disvalore deontologico della condotta della professionista che non ha esitato ad operare con le modalità contestate pur in presenza di un risarcimento che scaturiva da una gravissima, e permanente, menomazione fisica riportata dal signor B. nel sinistro che lo aveva coinvolto.

La sanzione irrogata viene commisurata anche e soprattutto a tale circostanza con il temperamento derivante dalla incensuratezza disciplinare della incolpata.

Il tempestivo ricorso proposto dall'avvocato M. a questo Consiglio Nazionale Forense si articola su tre motivi:

con il primo si invoca la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio territoriale per la irregolare composizione del Collegio legata alla circostanza che alla decisione avrebbero preso parte quindici Consiglieri, compresi quindi coloro –che vengono espressamente individuati - che erano stati assenti alle precedenti udienze nel corso delle quali era stata svolta rilevante attività istruttoria. Con il richiamo a precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio, che conforterebbero l'eccezione di nullità sollevata ed appena richiamata, si chiede che, in caso di accoglimento della eccezione stessa, gli atti siano rimessi al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza essendo precluso, per ragioni di sistema, che il Consiglio Nazionale Forense possa sostituirsi al Consiglio territoriale nell'emanare una decisione di merito. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta una errata valutazione delle prove testimoniali sul punto della contestata dazione di euro all'avvocato M., sottolineandosi come non sarebbe stata raggiunta assolutamente la prova di detta dazione, venendo così a cadere anche la incolpazione relativa alla inosservanza del dovere fiscale.

Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente contesta la circostanza, ritenuta dal Consiglio territoriale, che l'accordo fosse stato raggiunto solo in data 19 marzo 2010 risalendo esso – ed apparendo la cosa non irrilevante sul piano deontologico indipendentemente dai profili strettamente civilistici – ad epoca precedente. Sempre nell'ambito di detto motivo di ricorso si sostiene la irrilevanza del momento di sottoscrizione degli accordi sul compenso tra avvocato e cliente così come altrettanto irrilevante si deduce essere l'elemento dell'alea nell'ambito del patto di quota lite; quanto poi al giudizio di sproporzione del compenso richiesto ed ottenuto dall'avvocato M. si evidenzia come lo stesso risulterebbe inficiato dalla circostanza della scomparsa del termine di paragone e confronto costituito da un sistema tariffario abolito e non più vigente.

Le conclusioni sono per la totale riforma della decisione impugnata e per la dichiarazione di non luogo a sanzione disciplinare.

Con nota del 22 maggio 2013 (prot. N.934/2013) il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha trasmesso:

sentenza del Tribunale di Monza –Sezione Distaccata di Desio – depositata in data 6.5.2013 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor S.B. nei confronti dell'avvocato M.M. ed avente ad oggetto le somme oggetto del patto di quota lite di cui al procedimento disciplinare;

mail dell'avvocato C. P., difensore del signor B., con la quale è stata trasmessa al Consiglio la sentenza di cui sopra.

All'udienza il difensore dell'incolpata ha prodotto certificato medico del dott. M. D. di S. in data 24 maggio 2013 dal quale si ricava che l'avv. M. è affetta da lombalgia con necessità di riposo assoluto per giorni tre; la produzione, come precisato dal difensore, ha lo scopo di giustificare, per riguardo verso questo Consiglio, l'assenza dell'incolpata in udienza ma non quello di richiedere, come in effetti non viene richiesto, un differimento dell'udienza stessa.

DIRITTO

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza merita integrale conferma risultando infondati i motivi tutti del ricorso proposto a questo Consiglio Nazionale dall'avvocato M.M..

Con riferimento al primo dei motivi dedotti, e con il quale si invoca la declaratoria di nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'Ordine per irregolarità di composizione del Collegio, costituita detta irregolarità dalla circostanza che alla decisione avrebbero preso parte tutti i componenti del Consiglio, ivi compresi alcuni che avevano disertato precedenti udienze del procedimento, la risalente giurisprudenza citata dalla ricorrente è stata, come noto, da tempo, e costantemente, superata da una diversa, argomentata e solida, posizione sia di questo Consiglio Nazionale che delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, posizione rispetto alla quale la ricorrente non offre elemento alcuno che possa indurre ad un ripensamento interpretativo e ad un mutamento di indirizzo. Furono le Sezioni Unite, in particolare con la decisione n.17548 del 10.12.2002, che trovava coerente spunto già in pronunce che l'avevano preceduta, ad affermare che il principio della invariabilità del Collegio giudicante è applicabile, in base al richiamo dell'art.63, terzo comma, R.D. n.37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerata la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine nonché la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato, linea di pensiero questa, tra l'altro, sulla quale sembra convenire e concordare del tutto anche la ricorrente.

Con una sentenza di poco successiva a quella appena citata sempre le Sezioni Unite (trattasi di Cass.SS.UU. n.15404 del 15.10.2003) ebbero a ribadire e precisare che “il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’organo e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale loro carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt.132 e 158 cod.proc.civ. né le disposizioni che si riferiscono alla composizione del collegio giudicante. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi”.

Questo Consiglio Nazionale, con alcune pronunce ed in particolare anche con la decisione n.93 del 23.4.2004 (che si richiama per la sovrapposizione e vicinanza di quel caso a quello oggi in esame), fece fin da subito propria questa netta e chiara impostazione della Suprema Corte che, come ricordato, si è mantenuta, coerente e salda, fino ad oggi.

Infatti, anche con recenti pronunce, si è ribadito che “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante” (Cass.SS.UU. 19.10.2011 n.21585). Trattasi, come già anticipato, di principio più volte ripreso e confermato nella giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale: cfr., ex multis, C.N.F. 15.10.2012 n.142;C.N.F. 15.10.2012 n.140;C.N.F.17.9.2012 n.116;C.N.F.20.4.2012 n.67;C.N.F.15.12.2011 n.203;C.N.F.15.12.2011 n.200

Tra l’altro, e si tratterebbe di sbarramento preliminare per l’eccezione sollevata con il primo motivo di ricorso, “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio” (cfr. Cass.SS.UU. 4/5/2004 n.8431; Cass.SS.UU. 9.5.2011 n.10071)

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta una erronea valutazione delle prove testimoniali espletate nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta dinanzi al Consiglio dell'Ordine. L'accento censorio della ricorrente si pone in particolare sull'addebito, che la decisione impugnata ha ritenuto pienamente dimostrato, dell'avvenuta percezione, da parte della ricorrente stessa, della somma di euro che l'esponente B. le avrebbe versato, in contanti, e con rapida *consecutio*, nel mese di dicembre 2008.

In particolare nel ricorso si lamenta che il Consiglio territoriale avrebbe attribuito, contrariamente ad ogni buona regola di giudizio, valore probatorio al contenuto dell'esposto che avrebbe poi corroborato con la deposizione della madre dell'esponente (di per sé quindi inattendibile) trovandone, ancora, impropria conferma nella deposizione dei testi T. e M.; inoltre inspiegabilmente il Consiglio avrebbe operato una radicale svalutazione di quanto dichiarato dalla teste C. (cugina dell'esponente e quindi più vicina a quest'ultimo che all'avvocato M.), l'unica che avrebbe potuto confermare (e ciò non è avvenuto) il passaggio di denaro tra l'esponente ed il legale. Con il mancato raggiungimento della prova dei fatti contestati al capo 3 dell'incolpazione sarebbe dovuto cadere, sempre a tenore del ricorso, il conseguente addebito in punto di omesso adempimento, da parte dell'avvocato M., degli obblighi fiscali e contributivi.

Le censure mosse dalla ricorrente non hanno pregio perchè il Consiglio dell'Ordine di Monza, lungi da quanto si afferma e si sostiene in sede di gravame, non si è adagiato sul contenuto dell'esposto, peraltro di per sé già circostanziato e sufficientemente documentato, ma ha operato una doverosa e diligente istruttoria ed è giunto ad acquisire un materiale probatorio che ha "letto" in maniera corretta e coerente, pervenendo ad una ricostruzione della vicenda argomentata secondo un processo logico immune da vizi ed incongruenze.

"In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine, per principio consolidato, ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell'ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni" (C.N.F. 18.7.2011 n.105).

In questo ambito si inquadra in particolare la valutazione, corretta ed ineccepibile, che è stata operata delle deposizioni assunte, con il condivisibile giudizio di inattendibilità che è stato riservato a quella della teste C.. Il "sodalizio" tra quest'ultima e l'incolpata cui fa riferimento la decisione impugnata, sodalizio prodotto da una consuetudine di rapporti personali e professionali emersa con chiarezza dai contenuti della vicenda

così come sono stati riferiti da tutti i soggetti coinvolti, ha fatto sì che la deposizione della stessa C., pronta a negare l'evidenza (vedasi la spiegazione offerta, e sulla quale ritorneremo, sul contenuto di quell'appunto da lei manoscritto con il quale si riepilogavano i conteggi del risarcimento conseguito al netto delle spese legali già corrisposte e da corrispondere), non potesse non risultare compiacente sì ma per la posizione dell'incolpata non certo per quella del parente B..

Credibile è al riguardo quanto viene riferito in ordine al forte disappunto che la C. avrebbe manifestato nel momento in cui i di lei parenti si determinarono a chiedere ragione e spiegazioni all'avvocato M. in ordine alle pretese economiche di quest'ultima (cfr. deposizione teste A.: *"il giorno successivo"* – trattasi del 1 luglio 2010 dopo l'appuntamento risoltosi nel nulla tra la stessa A., accompagnata da un amico di famiglia, e l'avv. M. – *"venne a casa nostra la Sig.ra C. per prenderci a male parole"*). Se si scorre il riepilogo dell'attività svolta dall'incolpata per la pratica che ha generato la vicenda disciplinare – riepilogo cronologico predisposto dalla stessa M. ed allegato anche al ricorso in questa sede – se ne trae il ruolo continuo che, fin dall'inizio, la solerte assicuratrice C. ha svolto come "ponte" e collegamento tra il cugino B., la madre di quest'ultimo e l'avvocato M.. Se tutto ciò è fisiologico e comprensibile, altrettanto plausibile è il ritenere che la C. avesse assunto un ruolo sì di sostegno, umano e professionale, per quei parenti in difficoltà ma soprattutto una funzione, oltreché di ausilio ed assistenza per il legale incaricato su sua indicazione, anche e soprattutto di garanzia, per il legale stesso, in ordine al soddisfacimento dei pretesi compensi la cui entità, oltreché le modalità di corresponsione, sempre la C. avrebbe avallato.

Nella deposizione della teste A. (madre dell'esponente B.) c'è al riguardo un passaggio oltremodo spontaneo, significativo e sicuramente credibile: *"Pervenne poi in data 20.11.2008 un bonifico da parte della compagnia assicuratrice, a titolo di acconto ulteriore, di euro Nell'occasione l'Avv. M. mi chiese un acconto di euro Mi resi disponibile a pagarlo sia con bonifico bancario che con assegno. L'Avv. M. ricordo che ebbe un cenno d'intesa con mia cugina la quale mi invitò ad effettuare il pagamento in contanti....E la funzionaria della banca Sig.ra E. T. della Cassa Rurale di V. di C. si preoccupò di effettuare per me le operazioni di prelievo suddividendole nell'arco di un mese"* – questo era stato, sempre secondo la teste, il suggerimento diretto dell'avvocato M. – *"ed io pagai questi denari consegnandoli a mia cugina che veniva in banca con me...e che avrebbe consegnato questi soldi all'Avv. M."* (a conferma e riprova di quel ruolo di "intermediazione" e garanzia sopra richiamato). Ed

è sempre la signora A. a riferirci che esternò (con quello che appare un candore quasi naif !) alla cugina l'intendimento di ottenere, tramite lei, una ricevuta da parte dell'avv. M. ma la risposta che ottenne dalla C. fu che, in quel modo, si sarebbe dimostrata una "mancanza di fiducia" nel legale (sic!).

I testi T. e M., entrambi dipendenti della Banca e del tutto indifferenti, hanno confermato - la T. con maggiori, puntuali e credibili particolari, il M. in modo più generico - la trafila compiuta dalla signora A. nel dicembre 2008 per operare i tre successivi prelievi da far pervenire al legale del figlio con il quale esisteva allora un rapporto di affidamento e fiducia che non può far certo pensare a versioni dei fatti dalla stessa A. fin da allora precostituite in danno dell'avv. M. (come correttamente nota la decisione impugnata). In tutte e tre le occasioni (e su questo vi è granitica conferma dei due testi) la A. veniva sempre accompagnata e scortata da quella sorte di "angelo custode" della signora C. la cui presenza non poteva avere però altro significato che quello riferito dalla madre del B. e reso plausibile da tutte le circostanze di questa vicenda e cioè quello di costituire il tramite più diretto e naturale perché quelle somme pervenissero, "schermate" da quella interposizione, all'incolpata. Una "schermatura" che oggi, secondo la ricorrente, le consentirebbe di sostenere, invero con quella scarsa vigoria che pure si avverte nel gravame, l'inesistenza della prova dell'avvenuta dazione di quelle somme in acconto sul compenso finale. Un acconto che, indipendentemente dalle modalità richieste per il versamento, era del tutto logico, normale e plausibile che l'avvocato M. allora richiedesse: era passato un anno e mezzo dall'inizio della pratica, nessun fondo spese era stato versato neppure in occasione del primo modesto anticipo ricevuto dal B. e dunque quale altro momento poteva risultare idoneo per richiedere ed ottenere un primo versamento di somme se non quello dell'avvenuta dazione al danneggiato, da parte della Compagnia di assicurazione, di un secondo anticipo, questa volta per importo indubbiamente significativo e rilevante?

In definitiva, a questo punto, si hanno una serie di conferme e, a tacer d'altro, di presunzioni gravi, precise e concordanti che già confortano e tranquillizzano nel pervenire alla conclusione che l'avvocato M. abbia effettivamente percepito quella somma di euro Una conclusione che avrebbe potuto, e dovuto, trovare naturale ed obbligato sigillo nella deposizione della signora C. A. che, al contrario, cadendo in quelle contraddizioni ed incongruenze che la decisione impugnata evidenzia e che nel ricorso si omette di commentare, contrastare e superare, si è ben guardata dal confermare di essere stata tramite per il versamento di somme in

contanti all'avvocato M. ed ha anche affermato non risulterà che l'incolpata avesse ricevuto compensi a seguito dell'erogazione dell'acconto complessivo di euro da parte della Compagnia di assicurazione.

La tenuta e la attendibilità della teste, già minate dal concorso di tutte le circostanze in precedenza richiamate, vengono però decisamente meno nel momento in cui le viene contestato il contenuto del documento contrassegnato con il n.19 agli atti del procedimento.

Questo documento viene acquisito dal Consiglio quando viene sentita la teste A., immediatamente prima della C., nella seduta del 23 novembre 2011; la madre dell'esponente riferisce di un incontro avvenuto in momento successivo al 6 marzo 2010 (presumibilmente il 13 marzo) presso lo studio dell'avvocato M.; a detto incontro erano presenti, oltre al legale, il B., l'A. e la C.; in ordine alla presenza di quest'ultima l'A. sente la necessità di precisare: *“nell'occasione si presentò anche A. C., convocata dall'Avv. M. ma non da me”*.

Ebbene, sempre secondo quanto dichiara la teste A., in quella occasione l'avvocato M. riferì che stava per concludere la trattativa con la Compagnia con un risarcimento complessivo di euro e che, per perfezionare la trattativa, occorreva sottoscrivere il riconoscimento del “patto di quota lite” che prevedeva un compenso per il legale nella misura del 21,5% del totale erogato dalla Compagnia, compenso che da detto totale doveva essere detratto; il rifiuto di questa complessiva soluzione avrebbe comportato di coltivare il contenzioso giudiziario con il rischio di vedere addossata al B. una responsabilità al 50% nella causazione del sinistro del quale era rimasto vittima. In presenza delle titubanze e delle perplessità, se non del rifiuto, degli interessati di accedere alla ipotesi di definizione prospettata dal legale, la C. buttò giù, di proprio pugno, “una sorta di conteggio”.

E' sufficiente la lettura di quest'ultimo per rinvenirvi uno sviluppo di cifre del tutto e per tutto rispondente e coerente con la versione dei fatti offerta dall'esponente e già suffragata dalle acquisizioni probatorie sopra richiamate:

si parte con l'importo di euro pari a quello di fatto già concordato tra l'avvocato M. e la Compagnia;

si sottrae da esso l'importo di euro corrispondente alla somma già versata complessivamente in acconto;

sulla somma residua di euro che la Compagnia avrebbe liquidato restava da calcolare e scorporare l'importo del compenso da riconoscere all'avvocato M.:

vengono così di seguito detratti i euro già ricevuti da quest'ultima e sul residuo, in base alla percentuale del 21,5% richiesta per il compenso sul totale della liquidazione, vengono calcolati gli euro previsti a saldo per l'avvocato M..

Il tutto così torna e l'appunto manoscritto della C. termina riassumendo, esattamente, in euro l'importo netto che il B. avrebbe ricevuto per il risarcimento.

La C., che esibisce quel conteggio lo riconosce come di sua mano, ne dà una spiegazione che fondatamente il Consiglio territoriale bolla come inattendibile e "maldestra" là ove la teste vorrebbe far credere che l'indicazione dei euro si riferiva al compenso che la Compagnia di assicurazione avrebbe dovuto pagare direttamente all'avvocato M..

Al di là della circostanza, della quale si tratta nella decisione e nel ricorso, della consuetudine di ricompensare o meno il compenso del legale della parte danneggiata in un'unica quietanza (e nel nostro caso, come si evince dall'atto di transazione e quietanza prodotto in atti, vero è che in quest'ultimo risultava precisato l'importo delle competenze legali ma vi era altresì l'espressa previsione che per le stesse spese sarebbe stata emessa quietanza separata), resta il fatto incontrovertibile che quell'appunto manoscritto della C. registrava quello che era stato, e che era allora, esattamente lo "stato dell'arte": accordo sul risarcimento di fatto già raggiunto e ciò consentiva di indicare in euro, né un euro in più né un euro in meno, la posta complessiva ottenuta; a consuntivo andavano detratti gli acconti per complessivi euro già versati dalla Compagnia e, sempre a consuntivo, questa volta nei rapporti interni tra il B. e l'avv. M., dovevano essere defalcati i euro già corrisposti nel dicembre 2008 con le indubbie modalità che sono state ricostruite grazie già ai movimenti bancari avvenuti in quei giorni; sempre nei rapporti interni, sulla base della richiesta percentuale del 21,5% riferita nel corso del procedimento e non contestata e smentita neppure in ricorso, restavano da versare euro sempre all'avv. M., con un residuo totale e finale per la persona danneggiata di euro, garantendosi i complessivi euro al legale.

Questi sono i contenuti del rapporto voluti e costruiti dall'incolpata e diligentemente e fedelmente "verbalizzati" dalla teste C. in epoca non sospetta.

E' così del tutto condivisibile la conclusione cui perviene il Consiglio dell'Ordine di Monza e cioè che dal documento 19 "perviene ancora una volta la conferma che l'acconto di euro sia stato effettivamente percepito dall'incolpata" con piena sussistenza, quindi, anche dell'addebito deontologico relativo alla violazione dell'art.15 cod.deont.

Con il terzo ed ultimo motivo di gravame la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una erronea valutazione, da parte del Consiglio territoriale, in punto di liceità del patto di quota lite sottoscritto dalle parti.

Come già ricordato, la ricorrente argomenta che l'accordo sul compenso, sia pure non in forma scritta, sarebbe stato raggiunto in epoca precedente al 19 marzo 2010 (data del documento che racchiude il patto di quota lite), che non vi sarebbero indicazioni normative che imporrebbero di stipulare gli accordi sui compensi al momento del conferimento dell'incarico, che nella fattispecie il tempo trascorso dalla firma del patto di quota lite alla sottoscrizione della quietanza (due mesi) va interpretato nel senso opposto a quello inteso dal Consiglio dell'Ordine, che l'alea non sarebbe componente essenziale nel patto di quota lite, che in presenza di quest'ultimo non sarebbe conferente parlare di compenso sproporzionato ragguagliandolo, tra l'altro, ad un sistema tariffario non più in vigore.

Nessuna di queste argomentazioni resiste ad un minimo vaglio critico e quindi, anche per questa parte dell'incolpazione, merita integrale e piena conferma la decisione del Consiglio territoriale che risulta logicamente motivata ed argomentata e del tutto coerente con il quadro normativo di riferimento per il lasso temporale nel quale si inserisce e si colloca la vicenda oggetto del procedimento disciplinare.

Come noto, prima dell'entrata in vigore nel 2006 della legge n.248 (di conversione del cosiddetto "decreto Bersani"), che ebbe ad innovare il campo della remunerazione dell'attività del prestatore d'opera intellettuale, gli artt.4 comma 1, 5 e 9, rispettivamente, della tariffa giudiziale civile, penale e stragiudiziale (D.M. 8.4.2004 n.127) stabilivano l'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti, confermata dall'art.24 della legge 13.6.1942 n.794 che comminava la nullità dei patti in deroga e tale principio della inderogabilità trovava applicazione, oltre che per l'attività giudiziale, anche per quella stragiudiziale sul riflesso sia della *ratio legis* (tutela del decoro della professione) sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza. Parallelamente sia la legge (art.2233 comma 3 c.c. nella vecchia formulazione) sia la deontologia (art.45 cod.deont. nella vecchia formulazione) vietavano fermamente i cosiddetti patti di quota lite.

La legge n.248/2006, oltre ad eliminare, con l'art.2, comma 1, lett. a), il vincolo delle tariffe minime e di quelle fisse, sembrò avere legittimato, in maniera indiscriminata, i patti di quota lite; infatti, in aggiunta all'abrogazione di ogni divieto di compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 2 bis della citata legge aveva modificato il comma 3 dell'art.2233 c.c. introducendo, al posto del divieto

del patto di quota lite, la previsione del requisito della forma scritta *ad substantiam* per tutti i patti relativi al compenso. Una lettura più penetrante della normativa appena richiamata, se poteva riconoscere ed ammettere che l'art.2, qui appena citato, aveva allora legittimato il patto di quota lite in cui il compenso è correlato al risultato pratico dell'attività svolta e, comunque, stabilito in percentuale sul valore dei beni, o degli interessi litigiosi, ad uguale conclusione non perveniva per quanto riguardava l'ipotesi del compenso rappresentato da una parte dei beni, o crediti litigiosi, perché di ciò la norma non faceva espressa menzione, mentre il successivo comma 2 bis si limitava a modificare il testo del comma 3 dell'art.2233 c.c. introducendo, al posto del divieto del patto di quota lite, il requisito di forma del patto sul compenso; sicchè restava aperto il quesito se la norma avesse legittimato in senso assoluto anche i patti in cui il compenso era rappresentato da una parte dei beni o dei crediti litigiosi.

Successivamente, e da ultimo, è intervenuta la legge n.247 del 31 dicembre 2012 ("nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che al quarto comma dell'art.13 ha reintrodotto il principio in base al quale *"sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"*. La portata di tale previsione va però letta e coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore *"a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"*.

La dicotomia legislativa pone indubbe difficoltà all'interprete anche se la stessa dicotomia sembra, in effetti, richiamare quella doppia "corsia", una ammessa ed una vietata, già individuata nella vigenza della precedente normativa. Un ulteriore affinamento esegetico, condotto su questi due commi dell'art.13 della legge n.247/2012, porta a concludere, secondo una ragionevole e ragionata opinione già affacciata, che se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l'inciso *"si prevede possa giovarsene"* che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il *consuntivo* della prestazione professionale.

Interpretazione questa che, come già evidenziato da accreditata dottrina, ha dalla sua, oltrechè la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la *ratio* del divieto dal momento che accentua il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse

collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.

Tornando alla nostra vicenda disciplinare, non vi è dubbio che, per la normativa allora vigente, il patto concluso tra l'avvocato M. ed il signor B. fosse in astratto valido e consentito, anche perché rispettoso della forma prevista dalla legge; la sua "aberrazione" discende dalla circostanza che non fu stipulato e concluso a monte dell'incarico professionale, prima cioè o all'atto di quest'ultimo, ma a valle, ad incarico pressoché terminato quando l'an ed il quantum della fattispecie contenziosa erano già stati di fatto delineati appunto in entrambe le sue componenti.

In punto di datazione dell'accordo sul compenso il riscontro è documentale ed è offerto dalla scrittura in data 19 marzo 2010 che nessuno contesta quanto all'epoca della sua formazione e redazione; l'affermazione, contenuta nel ricorso, che tra le parti era stata da tempo raggiunta una intesa di massima, in forma verbale, che prevedeva il saldo di onorari nella misura del 20% dell'importo ottenuto, al di là della sua indubbia irrilevanza alla luce dell'art.2233, terzo comma c.c., così come puntualmente sottolineato nella decisione del Consiglio dell'Ordine, resta del tutto sfornita di prova. Così come si evince anche dal "diario" delle attività prodotto dalla ricorrente, il fatto è del 17 giugno 2007 ed il primo incontro con il B. avviene presso il domicilio di quest'ultimo, reduce da una non breve ospedalizzazione, solo intorno alla metà di settembre; il "diario", che pure risulta molto accurato con l'annotazione anche di "passaggi" ed adempimenti di routine per la pratica, registra solo la stipulazione del patto di quota lite il 19 marzo 2010 (dopo questa registrazione vi sono solo quattro ulteriori annotazioni) e niente evidenza in precedenza con riferimento ai contenuti economici del rapporto. Solo la testimonianza della C. - che sconta quei gravi limiti di attendibilità già illustrati e che si esaltano anche per il contrasto che il Consiglio territoriale bene evidenzia tra questa stessa testimonianza e quella del collega e marito dell'incolpata, avvocato F. - si sforza di retrodatare in qualche modo l'accordo che vi sarebbe stato sul compenso dell'avvocato M. ma tale circostanza, che non risulta suffragata da nessun altro conforto, neppure di carattere logico, si confina in quella sfera di irrilevanza ben richiamata dalla decisione gravata.

Condivisibile è poi l'analisi di quest'ultima in ordine al momento in cui deve collocarsi l'accordo sui compensi, tra avvocato e cliente, redatto in forma scritta, un'analisi, ricostruttiva della ratio della normativa del 2006 e di quella deontologica, che non risulta minimamente scalfita dal contenuto del ricorso. Anzi, quasi in forma di interpretazione autentica, confermativa e retrospettiva, oggi la legge n.247 del

2012, all'art.13, reca la rubrica: "conferimento dell'incarico e compenso" prevedendo, al comma 2 dello stesso articolo, che "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale" e di questo ulteriore conferma si riscontra nel comma 5 sempre dello stesso art.13.

Ed anche quanto si afferma genericamente in ricorso, in ordine alla circostanza che non vi sarebbe "necessità assoluta che il patto di quota lite presupponga l'alea", non può essere condiviso.

Ciò che viene opportunamente osservato al riguardo nella decisione impugnata trova oggi un significativo e non trascurabile riscontro nella sentenza del Tribunale civile di Monza (la n.247/2013) che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del B. dall'avvocato M. proprio sulla scorta di quel patto di quota lite del 19 marzo 2010. Anche a giudizio del Tribunale infatti "il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo non solo nel quantum ma, soprattutto, neppure nell'an..." ed "è proprio l'aleatorietà che distingue il patto di quota lite da figure affini, quali ad esempio il palmario che è un compenso aggiuntivo riconosciuto al difensore rispetto a quello da lui normalmente ottenibile e ciò sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa; è il compenso straordinario riconosciuto per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale e ciò pure nell'ipotesi in cui tale compenso sia implicitamente ancorato al valore della lite". E sempre a giudizio del Tribunale "in definitiva il presupposto fondamentale affinché il patto di quota lite possa ritenersi valido è che lo stesso sia stato rivestito della forma scritta e sia stato pattuito prima della definizione della controversia, vale a dire prima che l'avvocato sappia qual è l'ammontare liquidato (in caso di sentenza) o concordato (in caso di transazione) laddove la lite concerna il pagamento di somme di denaro". In questo quadro la sentenza monzese riporta una pronuncia della Corte di Cassazione Penale (la n.36891 del 15 ottobre 2011) che "ha rigettato i ricorsi di due avvocati condannati in primo grado per il reato di truffa aggravata perpetrata ai danni della propria cliente, per aver stipulato con quest'ultima un patto di quota lite (all'epoca ancora illecito) solo alla fine della causa civile di risarcimento danni, quando la sentenza che accertava e liquidava l'ammontare del danno era già stata depositata ed era nota ai difensori. La Corte ha, infatti, ritenuto, tra l'altro, che l'aver sottoscritto il patto non all'inizio della causa bensì a sentenza

emessa, approfittando sia del rapporto fiduciario sia della estraneità della cliente alle questioni giuridiche, concorresse a integrare la fattispecie della truffa”.

Tornando alla nostra vicenda disciplinare, vero è che il ricorso non si misura e non si confronta con la motivata decisione del Consiglio di Monza là ove quest'ultimo perviene al convincimento, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti, che l'avvocato M. già conoscesse l'esatto ammontare del risarcimento dovuto o, addirittura, avesse già raggiunto un accordo con la Compagnia, al momento in cui il B., vincendo la riluttanza della quale pure vi è traccia, si determinò a firmare il patto di quota lite.

Non vi è dubbio, come sottolinea il Consiglio dell'Ordine, che anche la vicinanza tra le due date, quella di sottoscrizione del patto e quella di sottoscrizione della quietanza per l'incasso della somma, e l'esatta indicazione ed individuazione della somma del risarcimento (tra l'altro in materia spesso, come noto, soggetta ad ondeggiamenti giurisprudenziali anche sensibili) cospirino a rimuovere ogni incertezza in ordine allo svolgersi dei fatti. Non solo, ma la già citata sentenza del Tribunale di Monza fonda tale certezza anche sulla deposizione, resa nella causa civile, dal liquidatore della Compagnia di Assicurazione, tale signor Quaranta. Reperto quest'ultimo, che pur non essendosi formato nell'ambito del procedimento disciplinare, può essere in questa sede liberamente apprezzato e concorrere anch'esso al convincimento del giudice disciplinare tenuto conto dell'ambito privilegiato, sotto il profilo della attendibilità, dalla quale è tratto e della circostanza che in quella sede (la causa di opposizione a decreto ingiuntivo) quel reperto si è formato comunque nel contraddittorio tra l'incolpata e l'esponente.

Ebbene, la sentenza monzese riporta testualmente le dichiarazioni del teste Quaranta, che giudica del tutto indifferente e fededegno, che ebbe a dichiarare: “ Ricordo che l'importo –che precedentemente il teste ha ricordato coincidere con l'ammontare indicato nel capitolo 28 parte opponente, vale a dire con l'ammontare di euro 9..... –fu concordato durante la stagione invernale. Infatti, dal mese di marzo fui assente dal lavoro per un mese a causa di un intervento chirurgico. Ricordo che inviai all'avv. M. l'atto di quietanza dopo aver ricevuto da Lei il benestare per la transazione e che mi venne restituito dopo due mesi, forse anche tre...”. La sentenza che ha deciso l'opposizione a decreto ingiuntivo in senso sfavorevole all'incolpata ricorda che “per togliere efficacia alle dichiarazioni rese dal sig. Q., liquidatore assicurativo, l'avv. M. ha prodotto alcune e-mail a suo dire trasmesse nell'aprile del 2010 e dal cui esame emergerebbe che in quel periodo non era stato ancora determinato l'ammontare su cui

poi le parti avevano raggiunto un accordo. Al riguardo è sufficiente considerare” – chiosa sempre la sentenza monzese – “che- a fronte della immediata precisa contestazione da parte dell’opponente circa l’effettiva trasmissione delle e-mail...-era onere dell’interessata dimostrare che le missive elettroniche erano state effettivamente trasmesse al sig. Q., il quale, sentito al riguardo in sede testimoniale, nulla ha potuto riferire con precisione, dato il tempo trascorso.”

Il tema difensivo di queste mail significativamente non viene più ripreso neppure nel ricorso a questo Consiglio e, fermo quanto ritenuto nel passo della sentenza appena sopra riportato in ordine all’avvenuta loro effettiva trasmissione, vero è che, anche a superare il ricordato profilo, il loro contenuto, in particolare quello della comunicazione che sarebbe avvenuta in data 7 aprile 2010, è comunque del tutto compatibile con un accordo già raggiunto sull’importo del risarcimento, restando da formalizzare aspetti di dettaglio e modalità della definizione stessa.

“L’unica cosa di cui il sig. Q. si è dichiarato certo” –sono ancora parole della sentenza del Tribunale di Monza – “è che l’accordo fu raggiunto prima del marzo 2010 in quanto successivamente è stato assente per un mese per motivi di salute; del resto un’ulteriore riprova della verità di tale affermazione è data dalla circostanza che il liquidatore assicurativo ha anche affermato di aver insistito più volte con l’avv. M. per ricevere la quietanza transattiva firmata e che gli fu restituita due o tre mesi dopo il raggiungimento dell’accordo. Orbene” – sono le conclusioni sul punto della sentenza civile – “...la quietanza è stata firmata dal sig. B. proprio nel maggio 2010, e ciò conferma che l’accordo transattivo fu raggiunto al massimo nel febbraio 2010, vale a dire due/tre mesi prima della firma della ricevuta e comunque prima della stipulazione del patto di quota lite. Il sig. Q. ha, infatti, ricordato con sicurezza che tra il momento in cui fu raggiunto l’accordo dopo aver risolto ogni questione anche con l’Inps e quello in cui l’avv. M. restituì la quietanza firmata dal cliente (maggio 2010) c’erano voluti diversi solleciti da parte del liquidatore ed era trascorso un periodo di almeno due mesi (e forse tre), il che conferma appunto” che “il patto di quota lite è stato sottoposto al cliente per la firma allorquando il difensore già sapeva di aver raggiunto un accordo conciliativo di cui conosceva anche l’ammontare”.

Anche, e da ultimo, sul punto della contestata sproporzione tra il compenso richiesto e percepito (euroo eurocome da capo di incolpazione) e l’attività professionale svolta (contestazione che ha e conserva una sua autonomia in presenza di un patto di quota lite solo apparente per i motivi già illustrati), la decisione del Consiglio dell’Ordine di Monza resiste alla sommaria e generica censura sollevata

dalla ricorrente. Sommaria e generica perché non si misura con la concretezza dei calcoli e delle simulazioni di compenso elaborate dalla decisione impugnata e che, in ogni caso, quella sproporzione registrano e consacrano. Questo Consiglio (C.N.F. 16.3.2010 n.11) ha già affermato che “il nuovo testo dell’art.45 c.d., sotto la rubrica “accordo sulla definizione del compenso”, nel consentire all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all’art.1261 c.c., fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’attività svolta. Siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso. Il riferimento al sistema tariffario, poi, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, è appropriato e calzante perché all’epoca dei fatti era pacificamente in vigore e le prestazioni professionali dell’avvocato M. si sono svolte ed esaurite nell’anno 2010 quando la nota normativa in tema di professioni, che ha connotato gli anni 2011/2012 (in particolare si fa qui riferimento, per le tariffe professionali, all’art.9 del D.L. 1/2012 convertito con modifiche nella legge n.27/2012)), era ancora lungi dall’apparire all’orizzonte.

Centrata appare anche la valutazione che dell’attività svolta dall’avvocato M. ha operato il Consiglio dell’Ordine tanto che, sul punto, il ricorso omette praticamente di confrontarsi, limitandosi a qualificare come “enorme” quella stessa attività. In maniera sintonica con la decisione disciplinare la sentenza che ha deciso la causa civile, con riferimento all’attività ed alla latitudine del compenso ottenuto, qualifica il corrispettivo “importante” “per usare un eufemismo” e, quanto all’attività, osserva che “nella migliore delle ipotesi si era protratta per meno di tre anni ed era consistita per lo più in scambi telefonici (una sessantina) e in numerosi incontri (circa una trentina), la maggior parte dei quali diretti però a indirizzare le mosse del cliente per acquisire la documentazione necessaria a comprovare i pregiudizi fisici subiti, e non a impegni particolarmente gravosi o importanti dispendi di energie e tempo per il difensore, che non si dimentichi ha, comunque, ricevuto oltre euro, compresi accessori, a titolo di corrispettivo per l’attività svolta, somma direttamente liquidata dalla compagnia e facente parte dell’ammontare di euro percepito dal sig.B.”.

Infine corretta, congrua ed appropriata, e del resto non fatta oggetto di censura nel ricorso, neppure in via del tutto subordinata e residuale, è la sanzione applicata dal Consiglio dell’Ordine, sia come tipologia sia come quantificazione del periodo di sospensione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L.27.11.1933 n.1578 e 59 e ss. del R.D. 22.01.1934 n.37,
respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2013

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Claudio Neri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Aldo Morlino

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin